



Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.  
Sede legale: 12073 Ceva(CN) - Via A. Doria, 17  
Tel. 0174/7241 - Fax: 0174/722202  
www.azzoaglio.it - posta@azzoaglio.it - direzione@pec.azzoaglio.it  
Capitale Sociale euro 25.500.000 interamente versato  
Registro imprese di Cuneo n. 00166050047 - Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031 - REA 1368  
Albo Banche 1717/8  
Cod. Fisc. e PIVA: 00166050047 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Codice SDI Fatt. Elettronica: IOPVBGU

## FOGLIO INFORMATIVO

### MUTUO CHIROGRAFARIOEX LETT. M) C.1 ART. 13 D.L. 23/2020 (D.L. LIQUIDITA') LEGGE N. 40 DEL 05/06/2020 E S.M.I.

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

##### **BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.**

Sede legale in Ceva (CN) Via A. Doria n. 17,  
Tel.: 0174/7241 - Fax: 0174/722202  
E-mail: posta@azzoaglio.it - Sito internet: www.azzoaglio.it  
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 1717/8 - Codice ABI: 03425  
Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi  
Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo n. 00166050047 - REA 1368  
Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031  
Capitale sociale di € 25.500.000,00 - Codice destinatario fatturazione elettronica (SDI): IOPVBGU

Nel caso di offerta fuori sede:

*(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il cliente)*

Cognome e nome ..... Telefono .....

Indirizzo ..... Email .....

Qualifica ..... Iscrizione ad Albi o elenchi .....

Il cliente non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del cliente.

#### CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO LETT. M) ART. 13 DECRETO LIQUIDITA'

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020 - Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020), c.d. "Decreto Liquidità", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, ha introdotto - *inter alia* - una serie di agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese; in particolare all'articolo 13 comma 1 ha disciplinato, in deroga alla vigente disciplina fino al 31 dicembre 2020, l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia PMI c/o Medio Credito Centrale (MCC) di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito "Fondo"). Con comunicazione C(2020) 4125 del 16 giugno 2020, la Commissione Europea ha concesso l'autorizzazione in riferimento alla misura di aiuto SA.57625 - "Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI - Amendment to the scheme SA.56966", relativa alle modifiche apportate al Decreto dalla conversione in Legge.

Inoltre, al comma 11 del Decreto, è stabilito che le disposizioni dell'articolo 13 si applicano anche alle garanzie rilasciate da ISMEA di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca.

Le garanzie del Fondo e di ISMEA sono concesse a titolo gratuito, l'importo massimo garantito per singola impresa l'importo è elevato a 5 milioni di euro e sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. Mid-Cap) determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. L'accesso al Fondo e ad ISMEA può essere concesso in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 8/6/2020 n. 575/2013. Sono invece escluse dal Fondo e ISMEA le imprese che hanno esposizioni classificate come "sofferenze".

I mutui chirografari concessi ex art. 13 c. 1 lettera m) D.L. 23/2020 convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, devono, inoltre, rispettare le seguenti caratteristiche:

- sono ammissibili alla garanzia del Fondo ed ISMEA i nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi,

la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

- i finanziamenti devono avere **finalità di liquidità**, prevedere l'inizio del **rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione** e devono avere una durata **fino a 180 mesi**;
- l'importo del finanziamento non può essere non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a:
  1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  2. il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o per l'ultimo anno disponibile; come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e, **comunque, non superiore a 30.000,00 euro**.
- ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato deve risultare superiore all'ammontare delle esposizioni detenute dall'impresa alla data di entrata in vigore del Decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto ovvero per decisione autonoma dell'impresa.

Gli interventi del Fondo e di ISMEA sono **concessi automaticamente, gratuitamente e senza valutazione** e la banca eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo e di ISMEA, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo e di ISMEA.

Le garanzie concesse ai sensi del comma 1 lettera m) dell'articolo 13 Decreto Liquidità e s.m.i., prevedendo una **copertura pari al 90% del finanziamento**, sono inquadrate tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - **Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19** e l'intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa a seconda del settore di attività.

Per quanto riguarda l'istruttoria ai fini della concessione della garanzia, la banca può utilizzare tutti i dati dichiarati dall'impresa nel modulo di domanda di garanzia, accertando che il richiedente non abbia posizioni classificate come sofferenze e non sia segnalato per esposizioni deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti e sconfinamenti) prima del termine previsto. La banca non è obbligata a richiedere documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate dall'impresa cliente, ferma restando la possibilità per la banca stessa, ai fini del completamento della sua istruttoria, di richiedere la documentazione ritenuta più opportuna per la verifica del merito di credito, la banca si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati pubbliche e private.

Il mutuo chirografario è un finanziamento mediante il quale la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte di quest'ultimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso. Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo; la scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario

non è un consumatore o una microimpresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), presso tutte le filiali e sul sito della banca [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it).

## MUTUO CHIROGRAFARIO EX LETT. M) ART.13 D.L. LIQUIDITA' E S.M.I.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

#### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

##### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

calcolato su un finanziamento di € 30.000 di durata 10 anni con periodicità rata mensile spese istruttoria € 300,00 spese incasso rata € 3,00 (imposta sostitutiva aliquota 0,25%)

Tasso variabile **TAEG 3,54 %**

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

		VOCI	COSTI
		Importo massimo finanziabile	Euro 30.000,00
		Durata	180 mesi
		Durata minima	25 mesi
		Garanzie accettate	garanzie di fondi pubblici
		Valute disponibili	Euro
TASSI DISPONIBILI	Tasso variabile	Tasso di interesse nominale annuo	3,0000%
		Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, determinato con divisore 360, rilevato sulla stampa finanziaria il terzultimo giorno lavorativo del mese precedente, arrotondato ai dieci centesimi superiori
		Valore del Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	-0,5000%
		Spread	+3,0000%
		Tasso di interesse minimo (floor)	3,0000%
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato

		<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
	<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse nominale annuo	5,0000%
		Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	EURIRS (Interest Rate Swap Euro) lettera di durata pari al finanziamento, rilevato sulla stampa finanziaria il terzultimo giorno lavorativo del mese precedente
		Valore del Parametro (o indice) di riferimento e/o indicizzazione	0,5100%
		Spread	+5,0000%
		Tasso di interesse minimo (floor)	5,0000%
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato
<b>SPESE</b>	<b>Spese per la stipula del contratto</b>	Istruttoria	Percentuale sul finanziato: 1,0000 % Importo minimo: Euro 100,00 Importo massimo: Euro 300,00 Modalità di riscossione: All'erogazione Periodicità commissione: Periodicità non considerata nei calcoli
		Altro	Istruttoria per pratica rinunciata dal cliente: Euro 100,00 Spese stipula atto fuori sede: Euro 50,00 Rimborso spese stipula atto notarile legato al finanziamento (es.: autentica di firme, procura speciale): Euro 50,00 Spese annuali gestione dossier titoli a pegno: Euro 0,00 Euro Spesa informativa precontrattuale: Euro 0,00
	<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Gestione pratica (annua)	Percentuale sul finanziato: 0,10% un minimo di Euro 10,00 ed un massimo di Euro 30,00 Modalità di riscossione: Sulla prima rata di ogni anno (pagamento anticipato) Periodicità commissione: Periodicità non considerata nei calcoli
		Incasso rata	Euro 3,00
		Invio comunicazioni	Invio comunicazioni periodiche e altre dovute per legge (1): · In formato cartaceo Euro 3,00 · In formato elettronico Euro 0,00 Spese per altre comunicazioni e informazioni (1): · In formato cartaceo Euro 3,00 · In formato elettronico Euro 0,00
	<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	"Francese"
		Tipologia di rata	Costante
Periodicità rata		Mensile	

(1) Per usufruire dell'invio elettronico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto il contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

(2) Ai sensi dell'art. 120 ter del D.lgs. 385/1993 questa spesa non verrà applicata quando il finanziamento stipulato o accollato

sia finanziato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale.

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

## CALCOLO ESEMPLIFICATO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per €30.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
3,0000%	5	€ 539	€ 566	€ 437
3,0000%	10	€ 290	€ 318	€ 202
3,0000%	15	€ 207	€ 237	€ 150

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)).

## SERVIZI ACCESSORI

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso.

### Polizza PPI

Le polizze di tipo PPI (Payment Protection Insurance) costituiscono una soluzione assicurativa attraverso la quale il cliente può soddisfare l'esigenza di tutelarsi rispetto al verificarsi di eventi quali la morte o l'invalidità totale permanente. Tali polizze possono assicurare il caso morte oppure il caso morte e l'invalidità totale e permanente ed al verificarsi dell'evento dell'assicurato nel corso della durata contrattuale viene garantito il pagamento del capitale assicurato corrispondente al debito residuo risultante dal piano di ammortamento alla data del decesso o dell'intervenuta invalidità totale e permanente.

### Polizza CPI

La polizza CPI (Credit Protection Insurance) è una polizza che offre ai clienti che abbiano contratto un credito, una copertura assicurativa in caso di decesso, di invalidità totale permanente, di inabilità temporanea totale e di perdita d'impiego. Il premio, unico e anticipato, viene calcolato a seconda delle opzioni contrattuali previste, secondo le seguenti percentuali in base al capitale assicurato e alla durata del credito.

Tipologia di premio: a premio annuo, a premio unico (per il costo della polizza si rimanda alle condizioni della compagnia assicurativa scelta dal cliente).

Tali polizze non sono vincolanti per ottenere il credito né per ottenerlo a condizioni agevolate.

È facoltà del richiedente finanziamento stipulare liberamente e a sua discrezionale scelta - tramite la Banca in qualità di intermediario assicurativo di talune imprese di assicurazione, oppure tramite altri distributori assicurativi per conto di qualsiasi impresa di assicurazione - polizze assicurative facoltative per tutelare maggiormente il suo patrimoniodal rischio, connesso all'evento della propria morte e/o a determinati eventi attinenti al proprio stato di salute (quali infortuni o malattie) e/o alla propria attività lavorativa (quale la perdita di impiego) - di non poter far fronte in modo regolare e puntuale agli obblighi di rimborso del finanziamento ed esporsi, conseguentemente, alle azioni di recupero che la Banca potrebbe attivare.

**Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il richiedente del finanziamento può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.**

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso, siano essi facoltativi oppure obbligatori per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui l'Assicurato estingua anticipatamente il credito - anche a seguito di un'operazione di surroga dell'ente finanziatore - le coperture assicurative cessano il giorno di perfezionamento dell'estinzione o trasferimento del credito. L'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione o trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione, al netto dei costi amministrativi, in alternativa la Compagnia, su richiesta scritta dell'assicurato, potrà mantenere in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria a favore del nuovo beneficiario designato.

Laddove il servizio accessorio sia previsto come obbligatorio, resta ferma la necessaria permanenza dello stesso

per tutta la durata del mutuo. Nel caso in cui il cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

Per maggiori informazioni relative alle polizze, il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili pressoché tutte le filiali e sul sito internet del Banco.

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

<b>Tasso di mora</b>	+ 2,0000% del tasso di interesse in vigore al momento della mora
<b>Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata totale o parziale (2)</b>	0,0000% del capitale anticipatamente rimborsato
<b>Mediazione creditizia</b>	Da corrispondere direttamente al mediatore creditizio prescelto
<b>Assicurazione immobile</b>	Spese concordate e pagate direttamente all'impresa di assicurazione da parte del Cliente
<b>Costo garanzia fondo di garanzia pubblico</b>	Secondo quanto previsto dal fondo di garanzia pubblico
<b>Imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973</b>	0,2500% o 2,0000% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
<b>Imposta ordinaria (imposta di registro) in luogo di imposta sostitutiva</b>	Euro 200,00 ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
<b>Imposta di bollo (se imposta ordinaria e finanziamento non "regolato" in conto corrente)</b>	Euro 16,00 euro ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
<b>Bollo cambiale D.P.R. 601/73 per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)</b>	Euro 0,052 ogni Euro 516,46 o frazione di Euro 516,46 di capitale ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
<b>Bollo cambiale per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)</b>	1,10% dell'importo finanziato ovvero secondo le prescrizioni di legge tempo per tempo vigente
<b>Perizia tecnica / Adempimenti notarili</b>	Ove previsto, da corrispondere direttamente al soggetto incaricato secondo il suo onorario
<b>Spese erogazione parziale/finale SAL</b>	Euro 0,00
<b>Variatione/restrizione garanzia</b>	Euro 0,00
<b>Accollo Mutuo</b>	0,3000% del debito residuo con un minimo di Euro 10,00 ed un massimo di Euro 100,00
<b>Rinegoziazione (2)</b>	0,3000% del debito residuo con un minimo di Euro 10,00 ed un massimo di Euro 100,00
<b>Frazionamento mutuo e ipoteca</b>	-
<b>Rinnovo ipoteca / Cancellazione ipoteca con atto notarile</b>	-
<b>Svincolo / Variazione vincolo assicurativo</b>	Euro 50,00
<b>Commissione per rata insoluta</b>	Euro 5,00
<b>Sollecito pagamento rata</b>	Euro 20,00
<b>Spese per certificazioni/ attestazioni legate al finanziamento</b>	Euro 200,00
<b>Spese per rilascio copia documentazione del finanziamento</b>	Euro 50,00 per ogni documento, con massimo di Euro 100,00

## TEMPI DI EROGAZIONE

- **Durata dell'istruttoria:** 60 giorni tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto
- **Disponibilità dell'importo** alla stipula del contratto salvo diversa previsione contrattuale e/o di delibera
- **Altro:**
- **Data valuta erogazione** pari alla data di stipula del contratto
- **Data valuta addebito rate** pari alla data di scadenza della rata
- **Data valuta estinzione anticipata** pari alla data di esecuzione dell'operazione

## ALTRO

- **Divisore per il calcolo degli interessi** Anno commerciale (360)

- **Rating di legalità** di cui all'art. 5-ter D.L. n. 1/2012 ed all'art. 8 del Regolamento A.G.C.M. del 14/12/2012 n. 24075 e s.m.i.

Voci	Riduzioni
Tasso di interesse nominale annuo	0,000% in meno
Istruttoria	10,000% in meno rispetto all'importo massimo
Durata dell'istruttoria	15 giorni in meno

*Avvertenza: le riduzioni sopra indicate sono da riferirsi alle condizioni del presente Foglio Informativo.*

## INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 15 giorni dalla richiesta.

**Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.**

Atto costitutivo e statuto	Delibera attribuzione poteri per la richiesta e il perfezionamento del finanziamento
Domanda di garanzia fondo pubblico	Ultimi due bilanci definitivi e Bilancio provvisorio aggiornato
Impegni finanziari altri finanziamenti in essere	Dichiarazione dimensione impresa
Documenti di riconoscimento in corso di validità	Dichiarazione regolarità contributiva (DURC)
Ultime due dichiarazioni fiscali	Documentazione comprovante la destinazione del finanziamento

**Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.**

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo senza alcun onere né spesa né penale se:

- il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità (c.d. "surroga"). In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo il compenso onnicomprensivo nella misura massima prevista nel presente foglio informativo.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tuttoinsieme - prima della scadenza del mutuo.

### Portabilità finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 12 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera ordinaria o raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a: **Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. - Ufficio Reclami** - Via Doria n. 17 - 12073 - Ceva (CN) - Fax: 0174 722202 - e-mail [reclami@azzoaglio.it](mailto:reclami@azzoaglio.it) - PEC: [legale@pec.azzoaglio.it](mailto:legale@pec.azzoaglio.it), ovvero in filiale, con consegna del reclamo allo sportello.

L'Ufficio risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito.

## LEGENDA

<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento francese</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessidecrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento italiano</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè si "accolla", il debito residuo.
<b>Consumatore</b>	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3 c. 1 lett. a) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. c.d. "Codice del Consumo".
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta pari allo 0,25% (prima casa o liquidità) o al 2% (seconda casa) della somma erogata